

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
 AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
 UFFICIO OFFERTA FORMATIVA



**UNIVERSITÀ
 DEGLI STUDI
 DI PADOVA**

Decreto Rep. Prot. n.
 Anno 2026 Tit. III Cl. 2 Fasc. 1 All. n. 1

OGGETTO: Regolamento didattico di corso di studio - Emanazione.

LA RETTRICE

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal decreto Ministro dell'Università e della Ricerca del 6 giugno 2023, n. 96;

Visto il decreto Ministro dell'Università e della Ricerca del 14 gennaio 2021, n. 1154, avente ad oggetto "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio";

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 dicembre 2023, n. 1649, relativo alla determinazione delle nuove classi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale rep. 3276 del 16 dicembre 2011, e successivamente modificato con decreto rettorale rep. 3945 del 5 ottobre 2023;

Tenuto conto dell'art. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale rep. n. 5091 del 10 dicembre 2025;

Vista la delibera del Senato Accademico del 7 ottobre 2025, rep. 107, avente ad oggetto "Revisione degli Schemi dei Regolamenti didattici dei corsi di studio";

Vista la delibera del Senato Accademico del 7 ottobre 2025, rep.108, avente ad oggetto "Linee guida per l'offerta formativa di I e II livello e la programmazione della didattica a.a. 2026/2027";

Vista la Delibera della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale del 27 gennaio 2026 con la quale è stato proposto agli Organi Centrali il Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Digital humanities per la critica dei testi e dei documenti – Humanites numeriques pour la critique des textes et des sources LM-43;

Verificato che i Regolamenti sono conformi al Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, e alla normativa vigente;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di approvare il Regolamento didattico del corso di studio raggruppato nella Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale:

La Responsabile del procedimento amministrativo	La Dirigente	Il Direttore Generale
Cristina Stocco	Roberta Rasa	Alberto Scuttari

- Corso di laurea magistrale in DIGITAL HUMANITIES PER LA CRITICA DEI TESTI E DEI DOCUMENTI – HUMANITES NUMERIQUES POUR LA CRITIQUE DES TEXTES ET DES SOURCES LM-43 - Dipartimento di Studi linguistici e letterali (DISLL)

dando atto che il Regolamento didattico del corso di studio in allegato costituisce parte integrante del presente decreto, ed entrerà in vigore dall'anno accademico 2026/2027.

Prima dell'inizio dell'anno accademico il Regolamento sopra elencato, completo dei suoi allegati, verrà pubblicato nel sito di Ateneo all'indirizzo: <https://unipd.coursecatalogue.cineca.it/> nelle pagine relative ai corsi di studio;

2. di dare atto che il Regolamento sopra elencato decadrà qualora non si provveda all'aggiornamento, se dovuto, dei suoi allegati;
3. di incaricare l'Ufficio Offerta formativa dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

La Rettrice
Daniela Mapelli
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo	La Dirigente	Il Direttore Generale
Cristina Stocco	Roberta Rasa	Alberto Scuttari



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
DIGITAL HUMANITIES PER LA CRITICA DEI TESTI E DEI DOCUMENTI-
HUMANITÉS NUMÉRIQUES POUR LA CRITIQUE DES TEXTES ET DES
SOURCES**

TITOLO I – FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ

1. Il Corso di laurea magistrale in DIGITAL HUMANITIES PER LA CRITICA DEI TESTI E DEI DOCUMENTI – HUMANITÉS NUMÉRIQUES POUR LA CRITIQUE DES TEXTES ET DES SOURCES afferisce alla Classe delle lauree magistrali LM-43 di cui al D.M. 1649 del 19 dicembre 2023.
2. Il Corso di laurea magistrale in DIGITAL HUMANITIES PER LA CRITICA DEI TESTI E DEI DOCUMENTI – HUMANITÉS NUMÉRIQUES POUR LA CRITIQUE DES TEXTES ET DES SOURCES fa riferimento al Dipartimento di Studi Linguistici e Letterali (DISLL) ed è coordinato presso la Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale.
Si tratta di un percorso internazionale che rilascia un titolo congiunto tra l'Université de Tours (Francia) e l'Università degli Studi di Padova.
Sono organi del Corso di laurea magistrale il Presidente, il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Digital Humanities per la critica dei testi e dei documenti – Humanités numériques pour la critique des textes et des sources, di seguito indicato con CCLM, il Presidente del Comitato di Gestione, e il Comitato di Gestione, di seguito indicati con CCLM nella versione allargata (che include i docenti dell'università partner) e di CCSR nella versione ristretta (che include solo i docenti dell'Università di Padova).
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema definito dai Decreti Ministeriali e nel rispetto delle prescrizioni dell'ANVUR, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. L'attivazione annuale del Corso di laurea magistrale è subordinata alla verifica con esito positivo dei requisiti previsti dalla relazione di check up presentata dalla Commissione del Presidio della qualità della didattica agli Organi di Ateneo nella fase di approvazione annuale dell'offerta formativa.
5. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e con il Regolamento delle Scuole di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

ART. 2 AMMISSIONE

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in DIGITAL HUMANITIES PER LA CRITICA DEI TESTI E DEI DOCUMENTI – HUMANITÉS NUMÉRIQUES POUR LA CRITIQUE DES TEXTES ET DES SOURCES devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente ed essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di un'adeguata personale preparazione in particolare negli ambiti disciplinari delle discipline filologico-letterarie e storico-artistiche (GSD: 10/ANGL-01 e/o 10/COMP-01 e/o 10/FICP-01 e/o 10/FLMR-01 e/o 10/FRAN-01 e/o 10/GERM-01 10/GLOT-01 e/o 10/HELL-01 e/o 10/ITAL-01 e/o 10/LATI-01 e/o 10/LICO-01 e/o 10/LIFI-01 e/o 10/SLAV-01 e/o 10/SPAN-01 e/o 11/HIST e/o 11/PHIL-02/B, corrispondenti agli ex gruppi disciplinari L-FIL-LET, L-LIN e M-STO).
Il possesso della personale preparazione sarà valutato con le modalità di cui al successivo comma 3.
2. I requisiti curriculari richiesti sono i seguenti:
 - Possesso della laurea nelle classe/i L1 (Beni culturali), L10 (Lettere); L11 (Lingue e culture moderne); L42 (Storia); L43 (Diagnostica per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali) ex DM 270/04

e successive modificazioni; oppure della laurea nelle classi 05 (Lettere), 11 (Lingue e culture moderne), 13 (Scienze dei beni culturali), 38 (Scienze storiche), 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali) ex DM 509/99.

Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM 509/99 o dal DM 270/2004 e successive modificazioni o in possesso di un titolo conseguito all'estero la verifica del possesso dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di selezione.

3. Ai fini dell'ammissione la personale preparazione negli ambiti di cui al comma 1 verrà verificata secondo i seguenti criteri:
 - Voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 100/110 o equivalente;
 - Analisi del curriculum, con particolare attenzione ai programmi degli insegnamenti negli SSD dei GSD 10/ANGL-01 e/o 10/COMP-01 e/o 10/FICP-01 e/o 10/FLMR-01 e/o 10/FRAN-01 e/o 10/GERM-01 10/GLOT-01 e/o 10/HELL-01 e/o 10/ITAL-01 e/o 10/LATI-01 e/o 10/LICO-01 e/o 10/LIFI-01 e/o 10/SLAV-01 e/o 10/SPAN-01 e/o 11/HIST e/o 11/PHIL-02/B, corrispondenti agli ex gruppi disciplinari L-FIL-LET, L-LIN e M-STO.
 - Conoscenza della lingua italiana e della lingua francese di livello pari o superiore al B1 del CEFR.
 - Conoscenza della lingua inglese di livello pari o superiore al B2 del CEFR.Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica del voto minimo della laurea utilizzato per l'accesso sarà effettuata secondo criteri stabiliti dal CCLM.
4. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea magistrale il Dipartimento, su proposta del CCLM, stabilisce le modalità e i contenuti della verifica della personale preparazione richiesta per l'accesso.
5. I requisiti curriculari nonché le modalità e i contenuti della verifica della personale preparazione richiesta per l'accesso sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione, ovvero, con riferimento ai candidati con titolo estero, tramite i canali istituzionali di comunicazione dell'Ateneo.
È possibile prevedere una diversa modalità di ingresso per gli studenti ammessi nell'ambito di specifici accordi internazionali.

ART. 3 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

1. Il Corso di laurea magistrale in DIGITAL HUMANITIES PER LA CRITICA DEI TESTI E DEI DOCUMENTI – HUMANITÉS NUMÉRIQUES POUR LA CRITIQUE DES TEXTES ET DES SOURCES è erogato in lingua francese, italiana e inglese. La didattica è erogata in modalità convenzionale.
2. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
3. Il presente Regolamento si completa con l'allegato 2 predisposto annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea magistrale con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a..
4. Nell'allegato 2 sono definite per il Corso di laurea magistrale in DIGITAL HUMANITIES PER LA CRITICA DEI TESTI E DEI DOCUMENTI – HUMANITÉS NUMÉRIQUES POUR LA CRITIQUE DES TEXTES ET DES SOURCES:
 - le attività formative proposte, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli;
 - i SSD associati a ciascuna attività formativa;
 - i CFU assegnati a ciascuna attività formativa;
 - le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa;
 - le eventuali propedeuticità, nei termini indicati dal Regolamento delle carriere delle Studentesse e degli Studenti;
 - l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascun insegnamento;
 - il periodo di erogazione;
 - la lingua di erogazione per ciascun insegnamento;
 - la modalità di erogazione della didattica per ciascun insegnamento;
 - il tipo di valutazione prevista per ciascun insegnamento;
 - l'elenco degli insegnamenti di cui all'art. 8.
5. Tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente quali: gli obiettivi formativi del corso di studio e delle attività formative attivate, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea magistrale in DIGITAL HUMANITIES PER LA CRITICA DEI TESTI E DEI DOCUMENTI – HUMANITÉS NUMÉRIQUES POUR LA CRITIQUE DES TEXTES ET DES SOURCES sono resi noti e aggiornati nel sito web di Ateneo.
I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative approvati dal Presidente del CCLM sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.
L'orario delle attività didattiche è reso pubblico almeno 14 giorni prima dell'inizio di ciascun trimestre o semestre.
Le date degli esami e delle altre forme di verifica sono rese note secondo le indicazioni di Ateneo prima

dell'inizio del semestre.

ART. 4 ESAMI E VERIFICHE DI PROFITTO

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Solo il superamento dell'accertamento conclusivo consente allo studente di acquisire i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - caratterizzanti;
 - affini o integrative;
 - a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame scritto, orale o entrambi, oppure relazione scritta o orale sull'attività svolta, oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla, oppure prova di laboratorio, oppure esercitazione al computer, oppure prova pratica, oppure progetto, e eventuali loro combinazioni.
Il docente responsabile dell'insegnamento, prima dell'inizio di ogni anno accademico, comunica le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. I risultati dello stage verranno verificati dal docente responsabile e validati dalla Commissione di Valutazione secondo quanto stabilito dall'art. 7 della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Université de Tours.

ART. 5 PROVA FINALE

1. La prova finale consiste in una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore di entrambe le istituzioni partner.
La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento o, su sua delega, dal Presidente della Scuola competente.
2. La tesi potrà essere redatta in italiano o in francese. La discussione della tesi potrà svolgersi in italiano o in francese.
3. Qualora per lo sviluppo della prova finale vengano messi a disposizione del laureando informazioni e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, il docente di riferimento potrà richiedere la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.
4. La tesi presentata per la prova finale sarà resa pubblica nell'archivio ad accesso aperto dell'Università degli Studi di Padova, dedicato alle tesi ed elaborati finali di corsi di studio dell'Ateneo previo consenso dell'autore. Le tesi sono pubblicate immediatamente o con modalità posticipata (embargo) tramite Licenza concessa dagli autori. L'autore della tesi mantiene tutti i diritti d'autore previsti dalla normativa sul diritto d'autore, permettendo alcuni usi per l'accesso aperto, in continuità con il Regolamento sull'Accesso Aperto dell'Ateneo.

ART. 6 CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma
 - della media ponderata MP dei voti v_i degli esami caratterizzanti, affini o integrativi e a libera scelta, pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente
$$MP = (\sum v_i c_i / \sum c_{ii}) 110/30$$
Da tale calcolo sono escluse le attività formative fuori piano
 - dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova

finale.

Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

3. I criteri per la determinazione degli incrementi di voto e per l'attribuzione della lode di cui al comma 2 sono deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLM e riportati nell'Allegato II della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Université de Tours.

TITOLO II – NORME DI FUNZIONAMENTO ART. 7 OBBLIGHI DI FREQUENZA

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per i laboratori e sarà accertata dal docente nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato, come previsto dalla normativa in vigore presso la sede ospitante, le ore di laboratorio necessarie per lo svolgimento del programma previsto. Le ore di frequenza non effettuate devono essere recuperate con le modalità e nei tempi fissati dal CCLM.
2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio, o attività simile, gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
3. Il Corso di laurea magistrale in DIGITAL HUMANITIES PER LA CRITICA DEI TESTI E DEI DOCUMENTI – HUMANITÉS NUMÉRIQUES POUR LA CRITIQUE DES TEXTES ET DES SOURCES non prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

ART. 8 ISCRIZIONE AL SECONDO ANNO

1. Per il sostenimento degli esami del secondo anno è necessario aver conseguito 60 CFU tra gli specifici insegnamenti indicati nell'allegato 2.

ART. 9 IMMATRICOLAZIONI CON RICONOSCIMENTO DI CREDITI PREGRESSI, TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI E PASSAGGI DI CORSI DI STUDIO

1. L'immatricolazione con riconoscimento di CFU pregressi, i trasferimenti da altri Atenei e il passaggio di corso di studio sono consentiti previa verifica di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
2. In presenza di riconoscimenti e/o convalide il CCLM o la Commissione per il riconoscimento dei crediti delegata dal CCLM propone l'anno di corso di iscrizione tenendo in considerazione che per essere ammessi al secondo anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno i 60 CFU previsti nel piano di studi del primo anno.
3. Nel caso di immatricolazione con riconoscimento di CFU pregressi, trasferimento o passaggio al primo anno di corso è necessario avere sostenuto la prova di cui all'art. 2 nei tempi e nei modi previsti nel relativo avviso di ammissione qualora l'esonero non sia stato previsto nella delibera di riconoscimento crediti.

ART. 10 RICONOSCIMENTO CREDITI

1. Il riconoscimento dei crediti formativi universitari viene effettuato su richiesta dell'interessato entro le scadenze amministrative relative alle carriere degli studenti determinate annualmente con specifico decreto rettorale secondo le procedure e le modalità pubblicate nel sito di Ateneo.
2. Il riconoscimento dei CFU maturati in Corsi di studio precedenti avviene ad opera del CCLM o di una apposita commissione nominata dal CCLM secondo i seguenti criteri:
 - a. se lo studente proviene da un Corso di laurea magistrale della medesima classe: fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'allegato 2 del Corso di laurea magistrale di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in modalità a distanza, questo dovrà risultare accreditato ai sensi del decreto legge 27 gennaio 2012 n. 19;
 - b. se lo studente proviene da un Corso di appartenente ad una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno 30%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività

formative presenti nell'allegato 2 del Corso di laurea di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM.

3. In base alla normativa vigente il CCLM o una apposita commissione nominata dal CCLM possono riconoscere fino ad un massimo di 3 CFU per le seguenti conoscenze e abilità:
 - a) conoscenze o abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, o, ad altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post secondario;
 - b) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
 - c) conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.
4. L'assegnazione dell'obsolescenza dei contenuti conoscitivi e dei crediti maturati in percorsi formativi precedenti si applica trascorsi 5 anni dalla loro acquisizione.
5. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
 - nel caso in cui un'attività formativa venga riconosciuta per più attività formative per tutte viene mantenuto il voto, se previsto;
 - nel caso in cui più attività formative siano riconosciute per una o più attività formative, per tutte viene registrata la media dei voti ottenuti, se previsti. La media dei voti sarà pesata sui CFU se esiste l'informazione, altrimenti sarà la media aritmetica;
 - gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l'università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione approvato
 - negli altri casi il CCLM delibera motivando quale voto attribuire

ART. 11 PIANI DI STUDIO

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio. Il piano degli studi deve essere compilato, ed eventualmente aggiornato annualmente, entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente struttura didattica.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo e approvate dal CCLM, possono essere scelte tra gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini erogati nell'Ateneo o, sulla base di apposite convenzioni, in altri Atenei e in altre istituzioni. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
3. Lo studente può inserire "fuori piano":
 - attività formative erogate dal proprio corso di studi ulteriori rispetto a quelle inserite nel piano di studio;
 - attività formative erogate in un diverso corso di studi fino ad un massimo di 24 CFU per anno accademico. Tali attività fuori piano non contribuiscono al conseguimento del titolo e non sono considerate per l'attribuzione dei benefici economici.
4. Il piano di studio degli studenti che seguono un programma di mobilità nazionale/internazionale deve essere accompagnato dal "*Learning Agreement*" che individua l'insieme delle attività formative da superare durante la mobilità ed – in corrispondenza – l'insieme delle attività del piano di studio che non saranno sostenute.

I due documenti costituiscono il piano di studio dello studente che segue un programma di mobilità. Il suddetto piano di studio potrà essere aggiornato sulla base della documentazione relativa al processo di riconoscimento degli studi svolti all'estero.
5. Agli studenti con disabilità viene garantito il necessario supporto per l'eventuale predisposizione di un piano di studi individualizzato che, nel rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale, può prevedere la sostituzione di attività formative obbligatorie con altre attività valutate equivalenti dal CCLM.

ART. 12 TUTORATO

1. Il CCLM può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dalle strutture competenti

ART. 13 VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

1. Il CCLM attua le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente con le modalità e le scadenze definite dalla Commissione per il Presidio della qualità della didattica.

ART. 14 VALUTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b del Regolamento didattico di Ateneo, alle Commissioni paritetiche docenti-studenti spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi.

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 15 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal CCLM con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati.
2. Le modifiche al regolamento, previa verifica della loro conformità al Regolamento didattico di ateneo, allo schema tipo di Regolamento didattico di corso di studio e alla normativa vigente sono emanate con decreto del Rettore.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento didattico di Ateneo o al Regolamento di Dipartimento/Scuola o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
4. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCLM.

ART. 16 NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento si applica a partire dalla coorte 2026/2027.

Allegati

Gli allegati al presente Regolamento didattico, di cui all'art. 3 c. 3, per ciascuna coorte di immatricolazione, sono disponibili nella pagina relativa al corso di studio del [Course catalogue](#).